



DETERMINAZIONE n. DA21/ 186

del 24.12.2013

DIREZIONE: AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE,
ENERGIA

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 -
Ditta "AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA S.r.l." Via A. Meucci, 64 – 64016 S. Egidio alla Vibrata
(TE). C.F. 01843570670. Proroga e volturazione della autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta
veicoli a motore fuori uso, già autorizzata con provvedimento regionale n. DF3/89 del 20 settembre 2005.
Approvazione del piano di adeguamento di cui al D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., avente per oggetto " *Attuazione della
Direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso*;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: " *Norme in materia ambientale*", che
ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare:

- l'art. 196 "Competenze attribuite alle Regioni;
- l'art. 208 " *Disposizioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché il rinnovo degli stessi*", comma 12;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002, " *Indicazioni per la corretta e piena applicazione del
regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei
rifiuti*", che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. " *Norme per la gestione integrata dei rifiuti*", così come
integrata e modificata con L.R. 21 ottobre 2013, n. 36, recante disposizioni in ordine a " *Attribuzioni
delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. 19
dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)*";



VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i. , pubblicato sulla GURI del 26 aprile 2011, n. 95 recante: *“Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”*, così come recentemente integrato e modificato dall'art. 11 della L. 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, le cui disposizioni sono in vigore dal 31 ottobre 2013;

VISTO il D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto: *“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”*, (G.U. 8 giugno 2011, n. 131), che in attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;

VISTO il D.M. 05.02.1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”* e s.m.i. (S.O. alla G.U. 16.04.1998, n. 88);

VISTA la norma UNI CEN/TS 14243 dell'aprile 2010 avente per oggetto: *“Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”*, con le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;

VISTO il D.M. 09.01.2003, *“Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non pericolosi”* (G.U. 18.01.2003, n. 14);

VISTA la DGR n. 129 del 22.02.2006, avente per oggetto: *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”*;

VISTA la DGR n. 778 del 11.10.2010, inerente: *“Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”*;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007, inerente: *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”*;

VISTA la DGR. n. 808 del 31.12.2009, inerente: *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni”*;

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007 inerente: *“D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”*;

RICHIAMATA la DGR 19 settembre 2011, n. 640, avente per oggetto *“ D. Lgs. 03.04.2006 e s.m.i. – D Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. Direttive relative a veicoli fuori uso a due ruote. Approvazione.”*;



VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di questo Servizio n. DF3/89 del 20 settembre 2005, avente per oggetto *“ D. Lgs. 05.02.1997, n. 22 e s.m.i., art. 27 co. 7 e L.R. 28.04.2000, n. 83. RINNOVO e VOLTURAZIONE della titolarità dell’autorizzazione regionale n. 275 del 21.12.1999, relativa all’esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, da EURO SIFI CAR Srl – Via A. Meucci n. 64 - 64016 Sant’Egidio alla V. (TE) a D.S.C. Srl – Via A. Meucci n. 64 – 64016 Sant’Egidio alla V. (TE).”*, avente validità temporale, fissata in anni cinque, al 20 settembre 2010;

VISTA la nota di questo Servizio n. RA/64264 del 9 aprile 2010, con la quale si comunica l’avvio del procedimento istruttorio e di contestuale richiesta di parere tecnico, a seguito dell’istanza acquisita al protocollo regionale in data 30 marzo 2010 al n. RA/57897 da parte della ditta D.S.C. Srl, all’epoca intestataria della suddetta determinazione n.DF3/89 del 20.09.2005, istanza tesa al rinnovo dell’autorizzazione regionale all’esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso ;

VISTA la nota della Provincia di Teramo – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti – Osservatorio Provinciale Rifiuti, prot. n. 125113 del 27 aprile 2010, alla quale si allega una relazione di sopralluogo da parte della Polizia Provinciale di Teramo, dalla quale risulta in particolare che le attività di gestione di rifiuti presso l’impianto in oggetto risultano sospese nel dicembre 2009;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale di questo Servizio n. DR4/77 del 11 maggio 2010, avente per oggetto *“ D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 –Volturazione della titolarità della autorizzazione n. DF3/89 del 20.09.2005 inerente all’esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, da Ditta D.S.C. Autodemolizioni Srl a Ditta Abruzzo Autodemolizione Srl, Via A. Meucci n. 64 – 64016 S. Egidio alla V. (TE);*

VISTA la nota pervenuta dal Distretto provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, prot. n. 9536 del 17.09.2010, nella quale si illustrano gli esiti del sopralluogo effettuato in data 07.09.2010 e si esprime parere tecnico favorevole alla proroga della autorizzazione regionale n. DF3/89 del 20 settembre 2005 e s.m.i.;

ESAMINATO il contenuto della predetta nota ARTA, dalla quale risulta, in particolare, quanto segue:



- i CER ammissibili all'impianto sono identificati in 160104 (veicoli fuori uso) e 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, oltre ad un elenco di rifiuti di norma derivanti dall'attività autorizzata;
- in relazione alla estensione della superficie dell'impianto, pari a mq. 4.500, l'ARTA ritiene condivisibile la potenzialità annua di trattamento in n. 500 veicoli;
- la utilizzazione di aree non autorizzate per la gestione dell'attività di trattamento di veicoli;
- la parziale realizzazione di opere di adeguamento previste dalle norme introdotte con D. Lgs. n. 209/2003, ancorché non ancora approvate dalla Regione Abruzzo all'epoca del sopralluogo effettuato dai tecnici dell'ARTA;
- gestione di motocicli, la cui potenzialità dovrà essere ricompresa in quella totale annua (5 motocicli = 1 veicolo);
- dati catastali: foglio di mappa n. 17, p.lle nn. 1863, 1862 e 479;
- potenzialità annua pari a 500 veicoli, corrispondente a circa 450 tonnellate;
- necessità di produrre un valutazione di impatto acustico in base alla quale valutare preventivamente il rispetto della normativa di settore (L. 26 ottobre 1995, n. 447 e L.R. 17 luglio 2007, n. 23);

DATO ATTO che il parere ARTA di cui sopra, contiene le seguenti condizioni e prescrizioni:

- la Ditta dovrà realizzare i lavori di adeguamento (di cui al D. Lgs. n. 209/03), non ancora ultimati, prevedendo una pavimentazione impermeabile, con massetto armato adeguatamente trattato, dell'intera superficie del centro di autodemolizione (circa 4.500 metri quadri) e completare la copertura dell'area di bonifica degli autoveicoli e di deposito di pezzi di ricambio; **la Ditta si è resa disponibile a realizzare tali lavori entro qualche mese;**
- per quanto riguarda il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, si chiede alla Ditta di verificare, alla luce dell'aumento dell'estensione dell'area dilavata dalle acque meteoriche, se il sistema esistente è in grado di trattenere almeno il volume di acqua di prima pioggia corrispondente, come stabilito dalla L.R. 29 luglio 2010, n. 31, ai primi 40 metri cubi di acqua per ettaro sulla superficie scolante; nel caso in cui il sistema non abbia le suddette caratteristiche, lo stesso dovrà essere adeguato; **la Ditta si è resa disponibile ad eseguire tali lavori entro qualche mese;**
- lo scrivente Dipartimento (ARTA) ritiene necessario che la Ditta realizzi i lavori di adeguamento nel più breve tempo possibile, al fine di una corretta gestione dell'impianto; alla luce della tempistica indicata dalla Ditta, si invita la stessa a realizzare i lavori di cui ai punti I e II (punti sopra indicati), entro il 31/12/2010; ad ultimazione dei lavori, la ditta trasmetterà il certificato di collaudo corredato da una adeguata documentazione tecnica; in particolare si chiede di trasmettere le caratteristiche tecniche dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche (dimensioni delle vasche, schema di flusso, particolari costruttivi, modalità di funzionamento ecc.) ed una planimetria aggiornata dell'impianto, contenente le modifiche apportate e la chiara ubicazione dei settori dell'autodemolizione, come previsto al punto 3, all. 1 al D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.; si invita la Regione ad approvare il piano di adeguamento, per consentire allo scrivente Dipartimento di verificare l'esecuzione dello stesso;
- la Ditta dovrà rimuovere, entro breve tempo, i rifiuti depositati esternamente all'impianto, avviandoli a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati;

RICHIAMATA la nota ARTA prot. n. 10741 del 19 ottobre 2010, con la quale si chiede di integrare e completare la documentazione richiesta nel corso del sopralluogo effettuato in data 7 settembre 2010;



VISTA la nota inviata a firma congiunta da parte di DSC Srl e Abruzzo Autodemolizione Srl, datata 12 ottobre 2010, acquisita al protocollo regionale al n. RA/203198 del 28 ottobre 2010, reiterata in data 21 ottobre 2010, con la quale si comunica, in forza di quanto disposto al comma 12 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la prosecuzione delle attività già autorizzate, fino alla decisione che la Regione Abruzzo vorrà esprimere a completamento del procedimento istruttorio;

ESAMINATO il contenuto della nota pervenuta dal Dipartimento provinciale di Teramo dell'ARTA Abruzzo prot. n. 11376 del 3 novembre 2010, con la quale si sollecita la Ditta interessata a completare la documentazione già richiesta con nota ARTA n. 10741 del 19 ottobre 2010, concernente la dichiarazione della provenienza dei rifiuti classificati con CER 170405 e 170401;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio n. RA/215591 del 15 novembre 2010, con la quale, in particolare, si prende atto della comunicazione di prosecuzione delle attività ex art. 208, co. 12, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., anche alla luce dell'acquisito parere favorevole espresso dal Dipartimento provinciale di Teramo dell'ARTA Abruzzo; nella stessa nota regionale si richiama la Ditta, nelle more della predisposizione del richiesto provvedimento di rinnovo, alla corretta gestione del centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, al rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva n. 790/07 e s.m.i. in materia di possesso di regolare garanzia finanziaria, alla esecuzione delle condizioni stabilite dall'ARTA nel predetto parere, ivi compresa la realizzazione degli interventi strutturali definiti come necessari dall'ARTA stessa, la cui realizzazione è fissata entro il termine del 31.12.2010;

VISTA la nota del Dipartimento provinciale di Teramo dell'ARTA Abruzzo prot. n. 12903 del 15 12 2010, nella quale si riportano gli estremi della corrispondenza intercorsa con la Ditta in argomento, in ordine al rilascio del parere da parte del citato Dipartimento; tuttavia, da quanto emerge dalla nota ARTA, dall'analisi della documentazione complessivamente trasmessa è emerso che la Ditta ha attribuito ai rifiuti derivanti dall'attività di autodemolizione CER errati, non contemplati nella Determinazione autorizzatoria regionale e conferiti in impianto di recupero extra regionale; per questi fatti, ravvedendosi l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 258, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., l'Agenzia avrà cura di procedere alle contestazioni di tali violazioni;

DATO ATTO che la Ditta, con nota del 16 dicembre 2010, acquisita al protocollo regionale in data 4 gennaio 2011, al n. RA/693, con riferimento al contenuto del parere tecnico reso dall'ARTA i data 17 settembre 2010, ha reso evidenza dei lavori sino ad allora eseguiti chiedendo, nel contempo, una proroga di 40/60 giorni per ultimare tutti i lavori di impermeabilizzazione dell'area e di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, per le motivazioni indicate nella nota stessa;

VISTA la nota della Ditta datata 18 gennaio 2011, acquisita al protocollo regionale in data 19 gennaio 2011, al n. RA/12191, con la quale, in ordine alla richiesta di proroga di ultimazione dei lavori, il cui termine risulta già fissato al 31.12.2010, si chiede un riscontro da parte di questo Servizio, tenuto conto che *"..... il PRA ha bloccato l'attività di radiazione dei veicoli"* ;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio n. RA/21473 del 27 gennaio 2011, con la quale si comunica alla Ditta l'accoglimento della proroga per la conclusione dei lavori di adeguamento dell'impianto, già fissati al 31.12.2010, al nuovo termine del 28 febbraio 2011, confermando il contenuto della precedente nota regionale n. 215592 del 15 novembre 2010;

PRESO ATTO del contenuto della pervenuta della Ditta datata 28 febbraio 2011, acquisita al protocollo regionale in data 14 marzo 2011 al n. RA/59451, con la quale si chiede un ennesimo rinvio



della scadenza relativa all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto, fissata da ultimo al 28 febbraio 2011, di almeno 40/60 giorni;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. RA/10672 del 10 maggio 2011, con la quale, a riscontro della nota della Ditta datata 28 febbraio 2011, si concede un ulteriore periodo di adeguamento con scadenza al 31 luglio 2011;

VISTO il telegramma inviato dalla Ditta in data 9 agosto 2011, acquisito al protocollo regionale in data 25 agosto 2011 al n. RA/175061, con il quale si comunica la conclusione parziale dei lavori prescritti e, contestualmente, si chiede una ulteriore proroga sino al 15 ottobre 2011;

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha accolto anche questa istanza di proroga dei lavori, fissandone il termine di esecuzione alla nuova scadenza del 15 ottobre 2011;

VISTA la nota della Ditta datata 10 maggio 2012, acquisita al protocollo regionale in data 18 maggio 2012 al n. RA/115237, con la quale si reitera la richiesta di proroga della conclusione dei lavori prescritti, almeno sino al 30 settembre 2012, in attesa di apposito sopralluogo da parte dell'ARTA Abruzzo, per proseguire l'attività di autodemolizione;

EVIDENZIATO che lo scrivente Servizio, con nota del 5 dicembre 2011, prot. n. RA/251210, ha nuovamente accordato, a favore della Ditta beneficiaria, una proroga per la conclusione dei lavori di adeguamento, spostando la scadenza al **31 dicembre 2011**;

VISTA la nota della Ditta data 12 gennaio 2013, acquisita al protocollo regionale in data 17 gennaio 2013 al n. RA/14324, nella quale si chiede all'ARTA Abruzzo di procedere al previsto sopralluogo;

DATO ATTO che la Ditta AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA Srl, con nota del 20 maggio 2013, acquisita al protocollo regionale in data 27 maggio 2013 al n. RA/136725, ha trasmesso alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo e all'ARTA Abruzzo, copia del collaudo funzionale dell'impianto, datato 16 maggio 2013, e annessa planimetria " *Revisione del lay-out interno e dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento superficiale – collaudo funzionale – tav. AM 01 – aprile 2013* "; si evidenzia che in allegato alla suddetta nota si comunica che in data 19 ottobre 2012 la ABRUZZO AUTODEMOLIZIONE Srl ha ceduto il ramo dell'azienda avente ad oggetto l'attività di autodemolizione e il commercio al minuto di autoveicoli nuovi ed usati e relativi pezzi di ricambio alla Ditta AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA Srl, formulando pertanto istanza di volturazione delle autorizzazioni regionali in essere; contrariamente a quanto dichiarato dalla Ditta non risultano acquisite copie dell'atto notarile per cessione di ramo d'azienda e della misura presso La Camera di Commercio competente;

VISTA la nota del Distretto provinciale dell'ARTA Abruzzo prot. n. 4448 del 17 luglio 2013, riportante gli esiti del sopralluogo effettuato in data 12 giugno 2013 presso l'impianto in argomento, al fine di verificare il completamento dei lavori di adeguamento; nella relazione, corredata di una relazione tecnica e di allegati fotografici, l'ARTA comunica che i lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico previsti dal Piano sono stati correttamente eseguiti, pur riscontrando alcune criticità gestionali, che saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Giudiziaria; per tali violazioni l'ARTA ritiene applicabile il regime sanzionatorio di cui all'art. 256 del T.U.A.; l'ARTA ritiene, tuttavia, di poter esprimere parere favorevole alla riattivazione dell'impianto a condizione che il gestore provveda:

- alla risoluzione delle irregolarità riscontrate, ripristinando il corretto collocamento dei rifiuti e dei pezzi di ricambio nel rispetto del lay-out autorizzato;



- all'adeguamento del bacino di contenimento dei rifiuti liquidi in modo tale che il volume del bacino di contenimento sia pari al volume del contenitore più grande e non inferiore ad un terzo della somma dei volumi dei singoli contenitori stoccati;
- ad utilizzare contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi omologati in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.);
- ad installare serbatoi fissi o mobili che devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
- a comunicare tempestivamente agli Enti preposti la risoluzione delle problematiche evidenziate, prima di riattivare l'esercizio ed il conferimento degli autoveicoli;

CONSIDERATO che, in ordine agli adempimenti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., la Ditta intestataria della iniziale autorizzazione regionale (EURO SIFI CAR Srl) in data 17 febbraio 2004 ed in data 26 maggio 2004, ha inoltrato gli elaborati progettuali previsti dalla legge per l'adeguamento dell'impianto di che trattasi alle intervenute normative di settore; detti elaborati, acquisiti agli atti del SGR in data 17 febbraio 2004 e 27 maggio 2004, sono stati sottoposti ad un primo esame del Gruppo di Lavoro Regione/ARTA appositamente costituito, in data 14 settembre 2004 (vedi verbale della seduta); in quella occasione il GdL ha valutato gli elaborati come sostanzialmente conformi ai requisiti di legge, pur richiedendo alla Ditta interessata alcune integrazioni progettuali;

RILEVATO che il GdL si è nuovamente riunito in data 25 ottobre 2007, per l'esame delle integrazioni richieste nella precedente seduta; il GdL approva il Piano di Adeguamento presentato (vedi verbale della seduta) , con la prescrizione che la Ditta ripresenti una nuova planimetria sulla raccolta delle acque meteoriche ed il certificato di collaudo, che l'area di stoccaggio n. 3 della tavola datata settembre 2004 sia dotata di idonea chiusura e che sia prevista la separazione tra l'area 5 e l'area 2 mediante la realizzazione di un opportuno cordolo di conferimento;

DATO ATTO che la Ditta all'epoca intestataria della autorizzazione regionale (D.S.C. Autodemolizione Srl) ha inviato agli Enti preposti, in esecuzione di quanto stabilito dal GdL in data 25 ottobre 2007, la seguente documentazione:

- elaborati grafici con evidenza del sistema di raccolta e trattamento delle acque – 05/11/2007;
- relazione tecnica sulla gestione delle acque – 31/12/2007;
- documentazione fotografica relativa alle prescrizioni impartite dal GdL;

RITENUTO, pertanto, relativamente alle procedure relative al Piano di Adeguamento di cui sopra, ad approvarne gli elaborati progettuali, ai sensi del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.;

PRESO ATTO della nota della Ditta Autodemolizione Val Vibrata Srl, datata 22 novembre 2013, acquisita al protocollo regionale in data 28 novembre 2013 al n. 297117, con la quale si trasmette dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) nonché copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'amministratore della società;

PRESO ATTO del contenuto della visura camerale prodotta dalla Azienda AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA SRL , datata 10 dicembre 2013, nonché dell'atto di cessione di ramo d'azienda, registrato in data 26 ottobre 2013, al n. 3311, a cura del Notaio Dott. Sergio Lenhardy in Grottammare (TE), con il quale si procede alla cessione di ramo d'azienda da parte della Ditta Abruzzo Autodemolizione Srl a favore della Ditta Autodemolizione Val Vibrata Srl, C.F. 01843570670;



RICHIAMATA la recente modifica al “ Codice Antimafia “ di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RILEVATO che al punto 7) della Circolare del Ministero dell’Interno “*Aspetti di diritto intertemporale*”, si forniscono alcune indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore delle norme dettate dal Codice Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio *tempus regit actum*, e, fatta salva l’applicazione delle nuove disposizioni di legge solo per l’avvenire, la legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già concluse;

TENUTO CONTO che la Circolare del Ministero dell’Interno di cui sopra, indica alcuni scenari tipici di una fase procedimentale istruttoria, che possono determinare l’applicazione del nuovo quadro normativo dettato dal Codice Antimafia, ovvero, consentire l’adozione del provvedimento finale da parte dell’Autorità competente richiamando il previgente quadro legislativo, dandone evidenza nel corpo del provvedimento della circostanza che la fase istruttoria si è conclusa prima o dopo la data del 13 febbraio 2013;

RITENUTO che, dalla lettura degli atti e documenti sopra indicati il procedimento istruttorio, avviato abbondantemente prima della su indicata riforma del Codice Antimafia, si è concluso in fase successiva alla entrata in vigore dello stesso;

DATO ATTO che questo Servizio sta provvedendo ad inviare alla competente Prefettura, con separato atto, la richiesta di comunicazione antimafia previasta dalla normativa;

RITENUTO quindi, di riservarsi l’adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti successivamente alla acquisizione della prevista comunicazione antimafia ed alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti soggettivi; in tale senso si ritiene di condizionare l’efficacia del presente provvedimento autorizzativo alla positiva verifica della autocertificazione resa dai rappresentanti della Ditta indicata in oggetto, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 218/2012;

RILEVATO che con nota del 9.04.2010 n.prot. N. RA/64781 lo scrivente Servizio ha restituito debitamente vistata, l’Appendice n. 2 alla polizza fideiussoria protocollo n. 045627032009, acquisita in data 25.03.2010 con prot. n. RA/55732, già prodotta dalla Ditta D.S.C. s.r.l. , secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.GR. n. 790/07 e s.m.i. della Regione Abruzzo, successivamente volturata a favore di Abruzzo Autodemolizioni S.r.l e che, conseguentemente al rilascio del presente provvedimento, la nuova Ditta beneficiaria adegui e produca la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 790/07 e s.m.i., in materia di garanzie finanziarie;

RILEVATO che dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta D.S.C. Srl, dalla Ditta Abruzzo Autodemolizioni s.r.l. ed in ultimo dalla subentrante Autodemolizione Val Vibrata Srl, non risultano elementi ostativi alla proroga dell’esercizio delle attività già autorizzate, alla approvazione



del Piano di Adeguamento di cui in premessa ed, altresì, alla volturazione della titolarità della autorizzazione in oggetto indicata;

VISTA la legge n. 77 del 14.09.1999 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

VISTA la legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) **di VOLTURARE**, ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. la titolarità della autorizzazione n. DF3/89 del 20.09.2005, inerente l’esercizio di un impianto di autodemolizione, recupero, rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, già intestata alla Ditta **ABRUZZO AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** Via Meucci, 64 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE), a favore della Ditta **AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA SRL**, con sede in Via Meucci, 64 – 64016 S. Egidio alla Vibrata (TE), C.F. 01843570670;

2) **di PROROGARE** la validità temporale del provvedimento indicato al precedente punto 1), stabilendo che la proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scadenza prevista dall’ultima autorizzazione regionale n. DF3/89 del 20 settembre 2005 (20 settembre 2010) e cioè sino al 20 settembre 2020, prendendo pertanto atto delle comunicazioni di prosecuzione dell’attività inoltrate dalla Ditta interessata e citate in premessa; il presente provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni, nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;

3) **di APPROVARE**, ai sensi del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento di cui in premessa, relativo ad un impianto avente capacità annua di trattamento pari a 500 veicoli, per una superficie di circa mq 4.500 e catastalmente posizionato al foglio di mappa n. 17, p.lle 1863, 1862 e 479 del PRG del Comune di S. Egidio Alla V. (TE);

4) **di STABILIRE** che a seguito della valutazione circa la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, saranno eventualmente adottati, da parte di questo Servizio, ulteriori provvedimenti amministrativi;

5) **di STABILIRE** che l’esercizio delle attività indicate in oggetto e condizionato a quanto sopra indicato da parte del Distretto provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, che qui di seguito si riporta:

- a. i CER ammissibili all’impianto sono identificati in 160104 (veicoli fuori uso) e 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, oltre ad un elenco di rifiuti di norma derivanti dall’attività autorizzata);
- b. in relazione alla estensione della superficie dell’impianto, pari a mq. 4.500, l’ARTA ritiene condivisibile la potenzialità annua di trattamento in n. 500 veicoli;
- c. il divieto di utilizzare aree non autorizzate per la gestione dell’attività di trattamento di veicoli;
- d. la risoluzione delle irregolarità riscontrate dall’ARTA, ripristinando il corretto collocamento dei rifiuti e dei pezzi di ricambio nel rispetto del lay-out autorizzato;



- e. all'adeguamento del bacino di contenimento dei rifiuti liquidi in modo tale che il volume del bacino di contenimento sia pari al volume del contenitore più grande e non inferiore ad un terzo della somma dei volumi dei singoli contenitori stoccati;
- f. la utilizzazione di contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, omologati in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.);
- g. la installazione di serbatoi fissi o mobili che devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
- h. di comunicare tempestivamente agli Enti preposti la risoluzione delle problematiche evidenziate, prima di riattivare l'esercizio ed il conferimento degli autoveicoli;
- i. gestione di motocicli, la cui potenzialità dovrà essere ricompresa in quella totale annua (5 motocicli = 1 veicolo);
- j. dati catastali: foglio di mappa n. 17, p.lle nn. 1863, 1862 e 479;
- k. potenzialità annua pari a 500 veicoli, corrispondente a circa 450 tonnellate;
- l. necessità di produrre un valutazione di impatto acustico in base alla quale valutare preventivamente il rispetto della normativa di settore (L. 26 ottobre 1995, n. 447 e L.R. 17 luglio 2007, n. 23), nel termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento;

6) di PRESCRIVERE che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7) di FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), all'Amministrazione Prov.le di Teramo, all'A.R.T.A Distretto Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara), al P.R.A. della Provincia di Teramo ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell'Aquila;

9) di REDIGERE, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Autodemolizioni Val Vibrata S.r.l., con sede legale in Via Meucci, n. 64 -64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE);

10) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'Estensore
(Marco Famoso)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Marco Famoso)

Il Dirigente del Servizio
(dott. Franco Gerardini)

